



Scuola - formazione professionale

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA: ESPERO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
27/02/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

Destinatari

ESPERO

Dal 27/02/2007 può aderire al fondo anche il personale di Enti o Istituti per la formazione professionale per i quali è stato sottoscritto un apposito accordo quadro tra FORMA, CENFOP e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFISAL in data 27/02/2007.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 25/01/2008. Art. 60 - Trattamento di fine rapporto

7. La quota di TFR verrà accantonata secondo le leggi vigenti. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore già definiti a livello di accordi regionali o per normativa regionale.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Indice:

08/06/2012 CCNL Verbale di accordo
25/01/2008 CCNL Testo definitivo
27/02/2007 Accordo previdenza complementare
21/05/1996 CCNL Testo definitivo

08/06/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/6/2012, tra la FORMA, la CENFOP e la FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS-CONFSAL si è stipulato il seguente CCNL per la Formazione Professionale.
Il presente contratto decorre dall'1/1/2011 al 31/12/2013.
Il presente CCNL si compone inscindibilmente del Protocollo di Intesa Politica, di 64 articoli e di 14 allegati.

Previdenza complementare

- Vista la legge 8/8/1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005;
- visto il decreto-legge n. 279 del 13/11/2006;
- vista la legge n. 296 del 27/12/2006;
- visti i decreti attuativi del 30/1/2007 della legge n. 296/2006;
- ferme restando le disposizioni di legge sulle modalità di destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti assunti prima o dopo il 28/4/1993:

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL e le Organizzazioni dei datori di lavoro FORMA e CENFOP, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale, concordano di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale per gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale (d'ora in avanti operatori).

A tal fine, ferma restando l'autonomia di scelta dei lavoratori come prevista dalla legge n. 335/1995 e sue successive modificazioni e integrazioni, le Parti concordano, in via negoziale, di indicare agli operatori l'adesione al Fondo negoziale ESPERO.

L'associazione degli operatori al Fondo avverrà mediante l'adesione volontaria o in base a quanto previsto dalla legge, secondo forme e modalità previste dagli statuti dei rispettivi Fondi e potrà riguardare tutti gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale.

Le Parti convergono le seguenti contribuzioni con riferimento alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (TFR):

- quota a carico del lavoratore, dell'1% annuo, con possibilità di incremento;
- quota a carico del datore di lavoro di almeno l'1% verso uno dei due Fondi negoziali previsti dal presente accordo e prescelto dal lavoratore.

Le Parti concordano che, a seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti governativi o all'istituzione di nuovi Fondi di interesse per la Formazione Professionale, si procederà alla modifica del presente accordo mediante specifica sequenza contrattuale.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimenti alla vigente normativa di legge.

25/01/2008

Art. 30 Trattamento previdenziale e previdenza complementare

1. Il trattamento previdenziale ordinario è attuato ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti in materia.
2. La previdenza complementare è regolata dall'accordo del 27/2/2007, allegato n. 8, parte integrante del presente CCNL.

ALLEGATO 8 - Accordo tra Enti e Organizzazioni sindacali di categoria sulla previdenza complementare del 27/2/2007

Accordo tra Enti e Organizzazioni sindacali di categoria sulla previdenza complementare del 27/2/2007

27/02/2007

Verbale di accordo

Il giorno 27/2/2007, tra FORMA, CENFOP e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL è stato stipulato il presente accordo nazionale sulla previdenza complementare per gli operatori ai quali si applica il CCNL della formazione professionale.

- Vista la legge 8/8/1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005;
- visto il D.L. n. 279 del 13/11/2006;
- vista la legge n. 296 de 27/12/2006;
- visti i decreti attuativi del 30/1/2007 della legge n. 296/2006;
- ferme restando le disposizioni di legge sulle modalità di destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti assunti prima o dopo il 28/4/1993;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFSAL e le organizzazioni dei datori di lavoro FORMA e CENFOP, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale, concordano di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale per gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale(d'ora in avanti operatori).

A tal fine, ferma restando l'autonomia di scelta dei lavoratori come prevista L. 335/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parti concordano, in via negoziale, di indicare agli operatori le seguenti opzioni:

- gli operatori potranno aderire mediante l'adesione al Fondo negoziale ESPERO o mediante l'adesione al costituendo Fondo negoziale denominato, in via provvisoria, "PREVIFONDER".

L'associazione degli operatori ad uno dei fondi avverrà mediante l'adesione volontaria o in base a quanto previsto dalla legge, secondo forme e modalità previste dagli statuti dei rispettivi fondi, e potrà riguardare tutti gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale.

Le parti convengono le seguenti contribuzioni con riferimento alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (TFR):

- quota a carico del lavoratore, dell'1% minimo, con possibilità di incremento;
- quota a carico del datore di lavoro di almeno l'1%, verso uno dei due fondi negoziali previsti dal presente accordo e prescelto dal lavoratore;

Considerato che entro il 30/6/2007, e, per i neo assunti, comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dall'1/1/2007; ravvisata l'urgenza e la necessità delle parti di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro; le parti si riservano di verificare la possibilità d'incentivare l'adesione ai fondi negoziali ESPERO e/o PREVIFONDER.

Le eventuali quote d'iscrizione ai Fondi, sono quelle previste dagli statuti.

Le parti concordano che a seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti governativi, potrà essere necessario apportare adeguamenti alle risoluzioni individuate con il presente accordo.

Il presente accordo è parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Viste le disposizioni di legge circa gli obblighi a carico dei datori di lavoro di fornire adeguate informazioni ai propri dipendenti sulle diverse scelte disponibili, le parti concordano di fissare al 30/4/2007 il termine per la verifica dell'operatività dei fondi.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa di legge.

21/05/1996

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti convengono sulla necessità ed opportunità di avviare un sistema di previdenza complementare sulla

base dei seguenti criteri:

- volontarietà dell'adesione al fondo;
- adozione del sistema di contribuzione definita;
- utilizzo del T.F.R. maturato su criteri adottati da norme legislative;
- pariteticità degli organismi di Amministrazione.

Entro sei mesi dalla firma del contratto sarà costituita una commissione tecnica bilaterale allo scopo di definire un progetto di fattibilità del fondo.
